



# Città di Mondovì

---

## Provincia di Cuneo

SEGRETERIA GENERALE

**N. 844**

DETERMINAZIONE

**del 03 dicembre 2024**

**OGGETTO: FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA PER SCANSIONE, COPIA, STAMPA E SERVIZI CONNESSI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DAL 18/12/2024 AL 17/06/2025 E IMPEGNO DI SPESA**

La sottoscritta **CAVIGLIA STEFANIA**, Segretario generale, Responsabile del Segreteria Generale;

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale n 615 del 14/11/2019 si era provveduto ad affidare il servizio di noleggio di n. 2 apparecchiature multifunzione modello TASKalfa 4053ci formato A3 a colori, tramite l'adesione alla convenzione Consip "apparecchiature multifunzione 30" stipulata tra Consip SpA e Kyocera Document Solutions Italia SpA, per la durata di 60 mesi;
- le due apparecchiature erano state messe a disposizione del Dipartimento Segreteria e del Dipartimento Cultura del Comune,
- il servizio in questione verrà a scadere il prossimo 17 dicembre 2024.

Ritenuto necessario mantenere nella dotazione dei due Dipartimenti apposite apparecchiature al fine di permettere il corretto svolgimento delle attività amministrative di competenza dei rispettivi uffici.

Considerato che, a norma dell'art.1 del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 135/2012, le pubbliche amministrazioni, tra cui i Comuni, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. pena la nullità dei contratti eventualmente stipulati, fatta eccezione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 come disposto dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 recante le modifiche al comma 450 dell'art. 1 della legge 296/2006;

Richiamati:

- l'art 1 comma 512 della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche ad acquistare beni e servizi informatici esclusivamente attraverso CONSIP o altri soggetti aggregatori;

- l'art 1 comma 513 della legge 208/2015 che, ai fini dell'attuazione del comma 512, prevede che l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predisponga il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che dovrà contenere “per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica”;

Considerato che:

- il Piano triennale per l'informatica nella pubblica Amministrazione per il periodo 2024/2026, predisposto dall'Agenzia per l'Italia Digitale, prosegue ed integra le linee di azione delle precedenti versioni e mira a:
  - favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione che costituisce il motore di sviluppo per tutto il Paese,
  - promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l'innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale,
  - contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, incentivando la standardizzazione, l'innovazione e la sperimentazione nell'ambito dei servizi pubblici;

Accertato che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 516 della L. 208/2015 si è provveduto ad accertare che, alla data del presente provvedimento, è attiva, dal 15/11/2024, la Convenzione Consip “apparecchiature multifunzione in noleggio - fascia media e alta ed. 3”;
- l'art. 5 comma 1 del Capitolato Tecnico prevede tempi di consegna ed installazione delle apparecchiature multifunzione in noleggio previsti “entro 60 giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data ordine” e fino ad un massimo di “120 lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data ordine”;
- i tempi di consegna e installazione indicati conseguenti l'adesione alla richiamata convenzione, non permetterebbero l'installazione entro la scadenza del contratto di noleggio in essere con Kyocera;
- al fine di scongiurare l'interruzione del servizio, e la conseguente impossibilità di rendere operativi gli uffici, è pertanto possibile effettuare l'acquisto del servizio in via autonoma;

Dato altresì atto che l'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da sua parte dei requisiti di carattere generale;

Richiamato l'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, recante la disciplina dei contratti di importo inferiore alle soglie europee che prevede la possibilità di procedere con “l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, nelle more dell'adesione alla nuova Convenzione Consip per il noleggio delle apparecchiature multifunzione di cui il Comune necessita, di procedere a richiedere a Kyocera Document Solutions Italia SpA, con sede in Monfalcone n. 15 – Milano – P.IVA 02973040963, la possibilità di mantenere le due apparecchiature in noleggio, alle medesime condizioni economiche e contrattuali dell'attuale servizio reso, per la durata di mesi 6 a partire dal 18/12/2024;

Riscontrata la disponibilità di Kyocera Document Solutions Italia SpA a mantenere attivo il servizio di noleggio delle due apparecchiature multifunzione in uso, per ulteriori 6 mesi a far data dal 18/12/2024, ai medesimi livelli di servizio previsti nella convenzione CONSIP 30 - lotto 5 – 60 mesi, a cui il Comune di Mondovì ha aderito;

Dato atto che:

- Kyocera Document Solutions Italia SpA è presente sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della P.A.) ed è quindi in possesso di tutti i requisiti necessari per poter operare come impresa offerente per la P.A.;
- si è provveduto ad effettuare la trattativa diretta di acquisto n 4813457, utilizzando il mercato elettronico della P.A. gestito da Consip S.P.A, alla quale Kyocera Document Solutions Italia SpA ha proposto le seguenti condizioni economiche e i medesimi livelli di servizio previsti nella convenzione CONSIP 30 - lotto 5 – 60 mesi, a cui il Comune di Mondovì, nel 2019:
  - canoni trimestrali posticipati nell'importo di euro 153,47+IVA cad (totale spesa per le due apparecchiature 613,88+ IVA - euro 748,93 IVA inclusa);

Ritenuto il prezzo offerto congruo, in quanto invariato rispetto al canone attualmente applicato, e conveniente rispetto alle finalità perseguite dall'Ente;

Valutato, pertanto, di procedere all'affidamento in deroga al principio di cui all'art. 49 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 in quanto:

- trattasi di affidamento diretto di importo inferiore a 5.000 euro;
- nello specifico, l'affidamento in questione è effettuato nel rispetto del principio del buon risultato e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità cui deve attenersi l'Ente, poiché la spesa da sostenersi è invariata rispetto a quella attualmente sostenuta e non sarebbe conveniente, per l'Ente, reperire nuovo/altro operatore nelle more dell'installazione dei due multifunzione forniti nell'ambito della nuova Convenzione, anche i considerazione dell'impegno poi conseguente, per la loro configurazione e collegamento ai vari utenti;

Dato atto che la ditta ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, acquisita agli atti (prot. 49615 del 22/11/2024, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti di cui agli articoli 94 e 95 del medesimo decreto e la verifica di quanto dichiarato verrà effettuata ai sensi della Direttiva del Segretario Generale prot. 43577 del 03/11/2023;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere ad affidare a Kyocera Document Solutions Italia SpA, con sede in Monfalcone n. 15 – Milano – P.IVA 02973040963, il servizio di noleggio delle n. 2 apparecchiature multifunzione modello TASKalfa 4053ci, formato A3 a colori, per 6 mesi dal 18/12/2024, ai medesimi livelli di servizio previsti nella convenzione CONSIP 30 - lotto 5 – 60 mesi, a cui il Comune di Mondovì, nel 2019, ha aderito, al prezzo complessivo di euro 748,93 IVA inclusa (euro 153,47cad+IVA a trimestre);

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che:

- a) con il contratto si intende garantire la funzionalità degli uffici con la dotazione di idonee apparecchiature;
- b) l'oggetto del contratto è la fornitura in noleggio delle due apparecchiature multifunzione in premessa dettagliate, secondo le condizioni definite nell'ambito della procedura di affidamento e si perfezionerà con la trasmissione al fornitore del documento di stipula, sottoscritto digitalmente, attraverso il portale degli acquisti in rete della PA;
- c) il contraente è stato scelto mediante trattativa diretta utilizzando il mercato elettronico della P.A. gestito da Consip S.P.A.;

Dato altresì atto che:

- il codice identificativo della gara (C.I.G.) è B4778F0DEB;
- la ditta affidataria si è assunta l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010;
- in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non esistono cause di incompatibilità in relazione allo scrivente né sono stati rappresentati dai funzionari coinvolti obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/1/2014 e successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 10/12/2022;
- il contraente è tenuto a rispettare e far rispettare da parte dei propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì, sopra citato;
- la ditta affidataria ha dichiarato di non aver concluso, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso;
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale;

Considerato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, in relazione al presente provvedimento, si è provveduto ad accertare la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Richiamato l'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori con le modalità stabilite dal decreto attuativo emanato dal Ministero dell'Economia;

Richiamato altresì l'art. 5 del D. Lgs. 118/2011 il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato e dato atto che in assenza della codifica completa che ne permetta l'identificazione non è possibile procedere all'impegno delle spese;

Evidenziato che a norma dell'art. 183 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74 comma 1 n. 28) lett. a) del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 aggiunto dall'art. 1 comma 1 lett. aa) del D. Lgs. 10/08/2014 n. 126, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è:

- determinata la somma da pagare;
- determinato il soggetto creditore;
- indicata la ragione e la relativa scadenza;
- costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

Richiamati:

- il D. Lgs. 36/2023;
- la Legge 136/2010 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 29/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 adottata in data 22/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 10/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 30/03/2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024/2026;

Considerato che detto piano affida alla sottoscritta la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa e che il presente provvedimento risulta coerente con gli obiettivi fissati negli atti programmatici richiamati;

Visto che la spesa complessiva di € 748,93 (IVA compresa) trova copertura:

- per € 28,80 al cap. 150/12 del Bilancio di previsione 2024/2026, "SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE AREA SEGRETARIO GENERALE", con imputazione sull'esercizio 2024;
- per € 345,66 al cap. 150/12 del Bilancio di previsione 2024/2026, "SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE AREA SEGRETARIO GENERALE", con imputazione sull'esercizio 2025;
- per € 28,81 al cap. 1721/7 del Bilancio di previsione 2024/2026, "SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SETTORE MANIFESTAZIONI" con imputazione sull'esercizio 2024;
- per € 345,66 al cap. 1721/7 del Bilancio di previsione 2024/2026, "SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SETTORE MANIFESTAZIONI", con imputazione sull'esercizio 2025;

Visti gli artt. 31 e 55 e segg. del regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt. 183 e segg. del D. Lgs. 18/08/2000 n.267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

## **D E T E R M I N A**

1. Le premesse narrative fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di affidare a Kyovcera Document Solutions Italia SpA, con sede in Monfalcone n. 15 – Milano – P.IVA 02973040963, il servizio di noleggio delle n. 2 apparecchiature multifunzione modello TASKalfa 4053ci, formato A3 a colori, per 6 mesi dal 18/12/2024, ai medesimi livelli di servizio previsti nella convenzione CONSIP 30 - lotto 5 – 60 mesi, a cui il Comune di Mondovì, nel 2019, ha aderito, al prezzo complessivo di euro 748,93 IVA inclusa (euro 153,47+IVA cad per trimestre , per un totale di euro 613,88+IVA);
3. Di impegnare la spesa complessiva di euro 748,93 IVA compresa, come di seguito suddivisa:
  - € 28,80 al cap. 150/12 del Bilancio di previsione 2024/2026, con imputazione sull'esercizio 2024;
  - € 345,66 al cap. 150/12 del Bilancio di previsione 2024/2026, con imputazione sull'esercizio 2025;
  - € 28,81 al cap. 1721/7 del Bilancio di previsione 2024/2026, con imputazione sull'esercizio 2024;
  - € 345,66 al cap. 1721/7 del Bilancio di previsione 2024/2026, con imputazione sull'esercizio 2025;
4. Di attribuire alla transazione elementare definita dall'allegato n. 7 del D. Lgs. 118/2011 la seguente codifica (codice livello V) di cui al Piano finanziario dei conti: U. 1.03.02.07.004;
5. Di provvedere, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione specifica del sito internet del Comune.
6. Di dare atto che:
  - il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023;
  - ai sensi dell'art. 53 del Dlgs 36/2023, vista l'entità dell'affidamento, si ritiene di non richiedere cauzione definitiva;
  - ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) in tema di così detto split payment si provvederà a trattenere la quota relativa all'IVA, per versarla direttamente all'Erario con le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
  - ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010, la ditta affidataria si è assunta gli obblighi di tracciabilità dei flussi;
  - il codice identificativo della gara (C.I.G.) è B4778F0DEB;
  - l'obbligazione si perfezionerà con la trasmissione del documento di stipula sottoscritto digitalmente al fornitore mediante il portale degli acquisti in rete della PA, il noleggio avrà durata dal 18/12/2024 al 17/06/2025;
  - il pagamento avrà luogo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, emessa trimestralmente;

- il contraente è tenuto a rispettare ed a far rispettare da parte dei propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPR 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 16/1/2014 e successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 10/12/2022;
  - la conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non contrasta né con le disposizioni di cui al DPR 62/2013 né con quelle contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
  - a norma dell'art. 183 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74 comma 1 n. 28) lett. a) del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118, aggiunto dall' art. 1 comma 1 lett. aa) del D. Lgs. 10/08/2014, n. 126, con l'adozione della presente determinazione si perfeziona l'obbligazione del Comune in quanto si è provveduto a:
    - determinare la somma da pagare;
    - determinare il soggetto creditore;
    - indicare la ragione del credito e la relativa scadenza;
    - costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;
  - ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 si è provveduto ad accertare la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
  - con riferimento con quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del DLgs 36/2023, non si richiede cauzione provvisoria e, trattandosi di forniture, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo non si ritiene di richiedere la garanzia definitiva.
7. Di precisare che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267:
- con il contratto si intende garantire la funzionalità degli uffici con la dotazione di idonee apparecchiature;
  - l'oggetto del contratto è la fornitura in noleggio delle due apparecchiature multifunzione in premessa dettagliate, secondo le condizioni definite nell'ambito della procedure di affidamento e si perfezionerà con la trasmissione al fornitore del documento di stipula, sottoscritto digitalmente, attraverso il portale degli acquisti in rete della PA;
  - il contraente è stato scelto mediante trattativa diretta utilizzando il mercato elettronico della P.A. gestito da Consip S.P.A.;
8. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 15 c. 1 del D.Lgs 36/2023, il Sig. SCIUTTO Ing. Enrico Stefano è stato individuato quale responsabile unico di progetto.
9. Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Mondovì, li 03 dicembre 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
CAVIGLIA STEFANIA \*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

